

COMUNE DI MINORI

PROVINCIA DI SALERNO


IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA RECANTE LA COSTITUZIONE E L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2025

In data 3 novembre 2025, alle ore 11,21, presso il Comune di MINORI, si è riunita

la Delegazione Trattante, che qui sottoscrive:

Il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica nella persona del

Segretario Generale - Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca



E le seguenti Organizzazioni Sindacali:

Organizzazioni Sindacali Territoriali

CGIL FP




CISL FP




UIL FPL



CSA RAL



RSU Aziendale




Premesso che il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie locali, disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D.Lgs. n. 165/2001, come integrato e sostituito dal Decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009, e dai contratti collettivi nazionali di comparto, prevede un modello di contrattazione per il pubblico impiego articolato su due livelli e, cioè:

- > contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di tipo economico;
- > contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico;

Dato atto che con delibera n. 9 del 23.02.2023, l'Amministrazione comunale ha nominato i componenti della parte pubblica nell'ambito della Delegazione trattante ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL 16.11.2022;

Dato atto che nella Delegazione trattante del 27.12.2023 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di parte normativa per il triennio 2023/2025, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 7 del CCNL 16.11.2022;

Considerato che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate, sono determinate annualmente dagli Enti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNL 16.11.2022, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 79 dello stesso CCNL;



Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 123 del 22.04.2025 si è proceduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili ai sensi dell'art. 79, comma 1, del CCNL 16.11.2022;

Richiamata la delibera n. 114 del 30.10.2025, con la quale la Giunta comunale ha formalizzato la costituzione del fondo delle risorse stabili e variabili e ha formulato le proprie direttive al Presidente della Delegazione trattante per l'avvio della contrattazione decentrata integrativa di parte economica, relativamente all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025;

Rilevato che, a seguito convocazione della Delegazione trattante, in data 3/11/2025 è stato avviato il negoziato per la contrattazione decentrata integrativa per le materie relative alla costituzione ed utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2025;

In data 03/11/2025 si è svolta la Delegazione trattante per la sottoscrizione dell'Ipotesi di C.D.I. di parte economica del personale non dirigente del Comune di Minori per l'anno 2025. Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato integrativo.

IPOSTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2025

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e durata


1. Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2025, in applicazione della disciplina inserita nel CDI di parte normativa sottoscritto il 27/12/2023.
2. Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse, salvo diversa successiva disposizione derivante da successivi accordi tra le parti stipulanti il presente contratto, è, peraltro, da ritenersi valido fino alla sottoscrizione del successivo CDI di parte economica, che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

Art. 2

Quadro normativo e contrattuale

1. Il presente CDI si inserisce nel nuovo contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a riferimento i principi fondamentali nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l'autonomia regolamentare riconosciuta agli Enti Locali, le clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari.
 - > D.Lgs. 165/2001 "Testo Unico sul Pubblico Impiego", in particolare per quanto previsto agli artt. 2 comma 2, 5, 7 comma 5, 40 commi 1, 3-bis e 3-quinquies, 45 commi 3 e 4;
 - > D.Lgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", con particolare riferimento agli articoli 16, 23 e 31;
 - > Regolamento sul Ciclo di Gestione e Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 31.10.2024;
 - > CCNL del 16/11/2022 e CCNL del 21/05/2018 per il personale del comparto Funzioni Locali, nonché i contratti collettivi nazionali relativi al previgente comparto CCNL per il comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti nel tempo, relativamente alle disposizioni non disapplicate dai richiamati contratti delle Funzioni Locali.
2. Le parti si danno reciproco atto della piena operatività delle norme introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009, con particolare riferimento ai criteri di misurazione, valutazione ed incentivazione della performance individuale e/o di gruppo nonché relativamente alle nuove disposizioni sugli ambiti e sui limiti della contrattazione integrativa come previsti dai succitati artt. 5 e 40 del D.Lgs. n. 165/2001 testo vigente.

Art. 3 Finalità



1. Le parti, premesso che ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis, del D. Lgs. 165/2001, che testualmente recita: "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni.", convergono che:

- > la contrattazione di secondo livello concentra il suo campo di azione in particolare verso gli strumenti finalizzati ad incrementare la produttività aziendale;
- > lo scopo fondamentale della contrattazione decentrata non è assicurare il trattamento accessorio, bensì fissare gli strumenti contrattuali idonei perché le amministrazioni destinatarie del presente contratto, che possano garantire ai cittadini il miglioramento continuo dei servizi prodotti.

Art. 4

Interpretazione autentica delle clausole controverse


1. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

TITOLO II – COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 5

Disposizioni generali per la costituzione del fondo delle risorse decentrate

1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 67, comma 1e comma 2 del CCNL 21/05/2018, come certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.
2. La seconda parte del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività, qualificato come risorse eventuali e variabili, prevede le fonti di finanziamento indicate al comma 3 e seguenti dello stesso art. 67 del CCNL del 21/02/2018.
3. Con la sottoscrizione del CCNL del 16/11/2022 relativo al triennio 2019/2021, la disciplina richiamata ai commi precedenti è stata sostituita dall'art. 79 del medesimo CCNL. Ai sensi del comma 7 dell'art. 79 del nuovo CCNL, la nuova disciplina relativa alla costituzione del fondo per le risorse decentrate si applica dall'anno 2023; dal 1° gennaio di tale anno dovranno pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, fatte salve quelle richiamate dalle nuove disposizioni.
4. L'art. 79 del CCNL del 22/11/2022 ha confermato le modalità di costituzione del fondo delle risorse decentrate, già costituito ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:
 - a) La prima, costituita nel rispetto del comma 1 e ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dal comma 1 e comma 2 dell'art. 67 del CCNL del 21/05/2018 e le risorse indicate alle lettere b) - c) - d) del medesimo comma 1, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definito "risorse decentrate stabili";
 - b) Nella parte stabile del fondo, a partire dal 1° Aprile 2023, data dell'entrata in vigore del nuovo Ordinamento professionale di cui all'art. 13 del nuovo CCNL, confluiscono le risorse già a carico del bilancio corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 del CCNL 16/11/2022.



c) La seconda, costituita nel rispetto del comma 2, del comma 3 e comma 5, viene qualificata come "risorse decentrate variabili" e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dallo stesso CCNL.

Art. 6

Costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 79 CCNL 16/11/2022

In particolare, la prima parte del fondo relativo alla lettera a) e alla lettera b), viene determinato attraverso la compilazione di una tabella, che riporta in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, come di seguito quantificate.

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2025
Art. 79 CCNL 16/11/2022 - Triennio normativo ed economico 2019 – 2021 - Comma 1	
Lettera a) - Risorse di cui all'art. 67, comma 1 CCNL 21/05/2018	
Unico importo consolidato anno 2017 e costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 31 e dei commi 1, 2 e 7 dell'art. 32 del CCNL 22.01.2004, comprensivo delle voci di cui all'art. 4 del CCNL 09/05/2006 e dell'art. 8 del CCNL 11/04/2008;	€ 78.225,40
A DETRARRE - Riduzione Fondo ex art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013	
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 Per il triennio 2011/2014 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio (Nel periodo di riferimento il fondo non ha subito decurtazioni).	
Fondo risorse stabili storicizzato a seguito riduzione ex art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013	€ 78.225,40
Lettera a) - Risorse di cui all'art. 67, comma 2 CCNL 21/05/2018	
Lettera a) - Importo pari ad € 83,20 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018; (Dipendenti in servizio n. 19)	€ 1.580,80
Lettera b) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria al 01/03/2018	€ 2.011,14
lettera c) - Importo della RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio	€ 5.892,12
lettera g) - Risorse corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;	
Lettera b) - Risorse per le unità di personale in organico	
Risorse per un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;	€ 1.352,00
Lettera c) - Risorse per incremento dotazioni organiche	
Risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale. In tale ambito rientrano le risorse da inserire nella parte stabile del fondo in attuazione della disciplina contenuta nell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, in caso di incremento del personale rispetto all'organico registrato alla data del 31/12/2018;	€ 16.168,00
Lettera c) - Risorse per incremento stipendi tabellari	
Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;	€ 3.559,40
Art. 79 CCNL 16/11/2022 - Comma 1-bis	

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Dal 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del CCNL 2019/2021 l'importo del comma 1 è integrato con le quote corrispondenti alle differenze stipendiali tra B3 e B1, già a carico del bilancio	€ 1.124,90
TABELLA A - TOTALE FONDO RISORSE STABILI	€ 109.913,76

ART. 7

Costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili di cui all'art. 79, comma 2 e seguenti del CCNL 16/11/2022

1. Il fondo delle "risorse decentrate stabili" può essere incrementato delle "risorse decentrate variabili" ai sensi dell'art. 79, comma 2 e seguenti del CCNL 16/11/2022, in base al quale lo stesso comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dallo stesso CCNL.

2. In particolare, il fondo delle risorse variabili viene determinato attraverso la compilazione della tabella B, che riporta in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, così quantificate:

FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA B		Anno 2025
Art. 79 CCNL 16/11/2022 - Triennio normativo ed economico 2019 – 2021 - Comma 2		
Lettera a) - Risorse di cui all'art. 67, comma 3 CCNL 21/05/2018		
lettera a) - Risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 1 - lettera d), del CCNL 01/04/1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL 05/10/2001		
lettera b) - Risorse derivanti dai risparmi conseguiti dall'attuazione dell'art. 16, comma 4, 5 e 6, del decreto legge n. 98/2011		
lettera c) - Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale		
	> Risorse correlate agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. n. 36/2023	€ 12.000,00
	> fondo risorse nella misura massima del 5% del maggior gettito accertato e riscosso nell'anno precedente, relativi agli accertamenti dell'imposta IMU e TARI, di cui al comma 1091 dell'art. 1 della legge n. 145 del 30.12.2018;	€ 8.151,79
	> Fondo delle risorse correlate ai compensi destinati al personale addetto alle indagini statistiche ISTAT.	
lettera d) - Importo della RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue nell'anno di cessazione, oltre ai ratei di tredicesima		
lettera f) - Quota parte del rimborso spese di notifica per l'Amministrazione finanziaria ex art. 54 del CCNL 14.09.2000		
Lettera b) - Risorse destinate alla performance organizzativa e individuale (Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale)		
Integrazione della componente variabile fino ad un importo massimo del 1,2% del monte salari anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Integrazione pari allo 0,60% del monte salari anno 1997.		€ 2.663,85
Lettera c) - Risorse destinate al finanziamento di funzioni connesse a scelte organizzative e gestionali dell'Ente. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992, da destinare alle finalità indicate dall'art. 98 del medesimo CCNL;		€ 8.200,00
Lettera d) - Economie fondo lavoro straordinario - Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario (comma 3, art. 14)		
Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario (comma 3, art. 14)		
Art. 79 CCNL 16/11/2022 - Triennio normativo ed economico 2019 – 2021 - Comma 3		

Fondo destinato al finanziamento della produttività per scelte organizzative. Ai sensi dell'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, determinate in un importo complessivo pari ad € 1.904,72, sono ripartite in misura proporzionale sulla base degli importi del fondo delle risorse decentrate relativi all'anno 2021 e in relazione allo stanziamento del fondo destinato alle posizioni organizzative di cui all'art. 17, comma 6 nel medesimo anno.	€ 1.213,63
Art. 56-TER DEL CCNL 21.05.2018 - Risorse destinate ai compensi per le ore di servizio aggiuntivo prestate dal personale dell'area di vigilanza con oneri a carico di Gusta Minori Corporation	€ 1.154,00
Art. 56-TER DEL CCNL 21.05.2018 - Risorse destinate ai compensi per le ore di servizio aggiuntivo prestate dal personale dell'area di vigilanza con oneri a carico di Buddy Film s.r.l.	€ 785,00
Art. 80 CCNL 16/11/2022 - Triennio normativo 2019 - 2021 - Comma 1 - Ultimo periodo	
Economie risorse stabili non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente	€ 9.902,00
TABELLA B - TOTALE FONDO RISORSE VARIABILI	€ 44.070,27

PROSPETTO GENERALE

TABELLA A - TOTALE FONDO RISORSE STABILI	€ 109.913,76
TABELLA B - TOTALE FONDO RISORSE VARIABILI	€ 44.070,27
FONDO COMPLESSIVO DELLE RISORSE DECENTRATE	€ 153.984,03

ART. 8

Lavoro straordinario

1. Per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario, l'Ente, annualmente, procede alla determinazione del fondo destinato al lavoro straordinario, che, in base alla disciplina introdotta dall'art. 14 del CCNL del 01.04.1999 e a seguito riduzione del 3% operata ai sensi del comma 4 dello stesso art. 14, risulta quantificato in

un importo fisso pari ad

€ 4.000,00

2. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. Tali prestazioni sono ammesse per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ed in relazione ad eventi particolari imprevedibili. Pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione di tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

3. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare un arco massimo giornaliero di 10 ore.

4. Si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, cui appartiene il dipendente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Alla prestazione dovrà corrispondere la concreta possibilità di pagamento dello stesso. Nei casi in cui si autorizzano dipendenti ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in assenza di relativa copertura finanziaria, il Responsabile del servizio che ha disposto l'autorizzazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente.

4. Per consentire una gestione oculata e correlata ad effettive esigenze organizzative, il fondo disponibile viene ripartito annualmente tra i responsabili di servizio, quantificato in rapporto al numero di personale assegnato e all'Area di inquadramento. Le risorse per il lavoro straordinario per l'anno 2025 sono attribuite come dal seguente prospetto.

SERVIZIO	ASSEGNATO	SERVIZIO
AFFARI GENERALI	6	€ 1.263,16
FINANZIARIO	3	€ 631,58
LAVORI PUBBLICI E SUE	3	€ 631,58
SERVIZI SUL TERRITORIO	2	€ 421,05
CORPO DI POLIZIA LOCALE	5	€ 1.052,63
TOTALE	19	€ 4.000,00

Art. 9

Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75




1. In ordine alla disposizione in esame, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016.
2. Nella determinazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 si è proceduto all'applicazione delle medesime regole definite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato con le circolari recanti le istruzioni per la compilazione del Conto Annuale prevista dal titolo V del D.lgs. n. 165/2001 e, da ultimo, con il parere n. 257831 espresso in data 18 dicembre 2018.
3. In riferimento ai vincoli sul salario accessorio in esame, si è tenuto conto delle disposizioni inserite all'art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018, in base alle quali le risorse previste dal CCNL 21.05.2018 e destinate all'incremento del fondo delle risorse stabili per la contrattazione decentrata non sono soggette ai limiti di crescita del fondo medesimo imposto dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.
4. Su tale materia, si segnala che il comma 6 dell'articolo 79 dell'Ipotesi di contratto ricorda che *"la quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1 lettera b), a quelle di cui al comma 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite per espressa disposizioni di legge"*.
5. La R.G.S. con il parere MEF prot. 251040 del 03/12/2018, ha precisato che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto dei limiti di spesa, bisogna fare riferimento all'"ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale", come definito dal CCNL di comparto, all'"ammontare destinato nell'anno al finanziamento delle posizioni organizzative", a carico del bilancio dell'ente e all'"ammontare delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario", come individuate ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 1 aprile 1999;
6. Sulla scorta dei predetti orientamenti, è stato rielaborato il prospetto recante la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2016, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2025, come di seguito si riporta:

Totale fondo risorse decentrate 2016 al netto delle risorse neutre	Fondo lavoro straordinario	Fondo posizioni organizzative	Incremento fondo ex art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019	Fondo complessivo anno 2016	Fondo da considerare per la riduzione
€ 98.993,90	€ 4.000,00	€ 49.885,00	€ 19.741,00	€ 172.619,90	€ 172.619,90

7. Il prospetto di seguito riportato descrive il fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l'anno 2025 con le stesse modalità rispetto al fondo costituito nell'anno 2016, fermo restando l'applicazione delle linee direttive formalizzate con le dichiarazioni congiunte sopra richiamate.

PROSPETTO GENERALE	ANNO 2025	A DETRARRE	Descrizione
FONDO STABILI	€ 109.913,76	€ 1.580,80	Art. 67, comma 2 - lettera a) – del CCNL 21.05.2018
		€ 2.011,14	Art. 67, comma 2 - lettera b) – del CCNL 21.05.2018
		€ 1.352,00	Art. 79, comma 1 - lettera b) – del CCNL 16.11.2022
		€ 3.559,40	Art. 79, comma 1 - lettera d) – del CCNL 16.11.2022
		€ 1.124,90	Art. 79, comma 1-bis – del CCNL 16.11.2022
		€ 9.902,00	Art. 80, comma 1 – del CCNL 16.11.2022
FONDO VARIABILI	€ 44.070,27	€ 0,00	Art. 79, comma 2 - lettera d) – del CCNL 16.11.2022
		€ 1.904,72	Art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2023

St

P.C.        P. C. 2023

		€ 0,00	Risorse rilevazioni ISTAT art. 70-ter del CCNL 21/05/2018
		€ 12.000,00	Risorse art. 113, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016
		€ 8.151,79	Risorse relativi agli accertamenti imposta IMU e TARI
		€ 1.939,00	Art. 56-TER DEL CCNL 21.05.2018
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2025	€ 153.984,03	€ 43.525,75	€ 110.458,28

8. Sulla scorta dei predetti dati, si procede alla rideterminazione del prospetto recante il trattamento accessorio complessivo anno 2025, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2016, come di seguito si riporta:

Fondo risorse decentrate soggette al limite	Fondo lavoro straordinario	Fondo elevate qualificazioni	Fondo E.Q. ex art. 79 comma 3	Incremento fondo E.Q. ex art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019	Fondo da considerare per la riduzione
€ 110.458,28	€ 4.000,00	€ 53.885,00	€ 691,09	€ 3.573,00	€ 172.607,37

9. In relazione all'obbligo circa il rispetto della riduzione della spesa, si rileva che la proposta di costituzione rispetta il dettato legislativo, in quanto il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025, costituito dalle risorse stabili e dalle risorse variabili, escluse le somme da non considerare, risulta inferiore a quella utilizzata nel 2016.

10. Pertanto, per l'anno 2025, il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili viene confermato nell'importo complessivo pari ad **€ 153.984,03** comprensivo delle risorse neutre non soggette al limite di spesa ex art. 23, comma 2 del D.lgs. N. 75/2017.

11. In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 79 comma 3 del CCNL 2022 e dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari degli incarichi di Elevata Qualificazione viene rideterminato in un importo di **€ 58.149,09**

UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

ART. 10

Utilizzo del fondo delle "risorse decentrate stabili"

Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, come prescritto dall'art. 80, comma 1, del CCNL del 16/11/2022. Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle "risorse decentrate stabili", così come di seguito determinate.

1. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31.12.2024 – Art. 80, comma 1, del CCNL 16/11/2022.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria in applicazione della disciplina contenuta nell'art. 16 del CCNL del 21/05/2018 sono interamente a carico del fondo "risorse stabili".

Si precisa, inoltre, che gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo in relazione al loro costo originario. Infatti, nel predetto fondo confluiscono le somme relative agli incrementi stipendiali previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali relativamente alle singole posizioni di sviluppo più elevate riconosciute al personale, come disposto dall'art. 67, comma 2 - lettera b), del CCNL 21/05/2018 e dall'art. 79, comma 1 - lettera d), del CCNL del 16/11/2022. Tali importi sono finanziati con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi a carico del bilancio dell'Ente.

A decorrere dal 1° Aprile 2023, data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 del nuovo CCNL, il predetto fondo delle risorse stabili è integrato dalle risorse, già a carico del bilancio dell'Ente, corrispondenti alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Si precisa, inoltre, che gli importi destinati ai differenziali stipendiali di cui all'art. 14 del CCNL del 16/11/2022 sono finanziati sempre dal fondo delle risorse stabili.

Da quanto sopra enunciato le risorse complessive destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali effettuate in base alla previgente disciplina contenuta nell'art. 16 del CCNL 2016/2018 e dei differenziali stipendiali di cui all'art. 14 del CCNL del 16.11.2022, a carico del fondo delle risorse decentrate costituito per l'anno 2024, ammontano ad un importo complessivo pari ad **€ 38.592,76**

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali vengono riacquisiti nel fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. Le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nei successivi articoli.

2. Costituzione fondo da prelevare dalle risorse stabili per il finanziamento dei differenziali stipendiali da effettuare nell'anno 2025 – Art. 14 del CCNL 16/11/2022.

Con la costituzione del predetto fondo vengono determinate le progressioni economiche all'interno delle Aree con le limitazioni previste dai contratti nazionali vigenti. In particolare, si precisa che per il riconoscimento del diritto alla partecipazione della selezione per la progressione orizzontale, il dipendente deve essere in possesso dei requisiti definiti dal CCDI di parte normantiva.

Per l'anno 2025, le parti concordano nel procedere al finanziamento della progressione economica all'interno delle Aree per i dipendenti in possesso dei requisiti per accedere alla selezione, nella misura di seguito indicata:

AREA DI CLASSIFICAZIONE	AREA DEI FUNZIONARI E DELLE E.Q.	AREA DEI FUNZIONARI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	AREA DEGLI OPERATORI
PERSONALE IN POSSESSO DEI REQUISITI	2	2	5	1	0
DIFFERENZIALI STIPENDIALI MESSE A SELEZIONE	1	1	3	0	0
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI	1.600,00 €	1.600,00 €	2.250,00 €	0,00 €	0,00 €

Per il finanziamento delle progressioni economiche previste con il presente accordo si procede alla costituzione di apposito fondo, prelevate dalle risorse stabili, per un importo di **€ 5.450,00**

Le parti si danno atto che le risorse destinate alle progressioni economiche per l'anno 2025 rappresentano una quota del 50% dell'importo complessivo quantificato in relazione alle posizioni economiche del personale in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina contenuta nel TITOLO II del CCDI di parte normativa per il triennio 2023/2025.

L'attribuzione della posizione economica orizzontale avviene a seguito espletamento della procedura di valutazione, come disciplinata dal TITOLO II del CCDI di parte normativa per il triennio 2023/2025.

3. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto per l'anno 2025. - Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004.


Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D del CCNL del 22.0.2004.

Le risorse nelle misure indicate nella colonna (1) della Tab. D vanno imputate a carico del bilancio dell'Ente e, pertanto, non vanno considerate ai fini della costituzione del fondo.

Per l'anno 2025 le risorse stabili destinate al finanziamento dell'intera quota dell'indennità di comparto, di cui alla colonna 4 della succitata Tabella D ammontano ad **€ 9.471,70**

A seguito cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa del personale interessato, le quote dell'indennità di comparto sono riacquisite nelle disponibilità del fondo.

RIEPILOGO GENERALE



Fondo destinato al finanziamento degli istituti contrattuali	€ 153.984,03
Finanziamento degli istituti stabili	€ 53.514,46
Fondo disponibile risorse decentrate 2025	€ 100.469,57

ART. 11

Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate variabili"

1. A seguito finanziamento degli istituti contrattuali fissi e continuativi, il fondo disponibile comprensivo delle restanti risorse stabili e delle "risorse decentrate variabili", viene rideterminato in un importo di € 100.469,57
2. Il predetto fondo è destinato al finanziamento degli istituti che hanno le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo in base alla disciplina concordata nel vigente CCDI.
3. Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base al seguente prospetto:

UTILIZZO DEL FONDO "RISORSE DECENTRATE VARIABILI" - TABELLA C

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2025
Art. 80 del CCNL 16.11.2022 – comma 2	
Lettera a) e b): Compensi correlati ad effettivi incrementi della produttività individuale e organizzativa	
> Risorse per compensi correlati ad effettivi incrementi della performance organizzativa e individuale e al conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance	€ 16.078,78
Lettera b): Fondo per incentivare le attività correlate all'utilizzazione delle risorse alimentate in base all'art. 67, comma 3, lettera a) del CCNL 21/05/2018	
Lettera c): Indennità per condizioni di lavoro comportanti attività disagiate, esposizione a rischi e maneggio valori ex art. 70-bis del CCNL 21/05/2018	€ 2.000,00
Lettera d): Indennità per prestazioni di lavoro correlate all'organizzazione del lavoro	
> Indennità per prestazione lavorativa effettuata in turni ex art. 30 del CCNL 16.11.2022	€ 22.000,00
> Indennità di reperibilità ex art. 24 del CCNL 21/05/2018	€ 5.800,00
> Indennità orario festivo ex art. 24, comma 1, del CCNL 14/09/2000	€ 500,00
Lettera e): Fondo per remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità ex art. 84 del CCNL 16.11.2022	€ 9.000,00
Lettera f): Fondo per remunerare particolari funzioni e indennità per il personale dell'area di vigilanza	
> Risorse destinate ai compensi per le ore di servizio aggiuntivo prestate dal personale dell'area di vigilanza con oneri a carico di Gusta Minori Corporation ex art. 56-ter del CCNL 21.05.2018	€ 1.154,00
> Risorse destinate ai compensi per le ore di servizio aggiuntivo prestate dal personale dell'area di vigilanza con oneri a carico di Buddy Film s.r.l. ex art. 56-ter del CCNL 21.05.2019	€ 785,00
> Risorse per l'incentivazione della produttività collegata a obiettivi di potenziamento della sicurezza urbana e stradale con risorse finanziate dai proventi dell'art. 208 del D.lgs. n. 285/1992 ai sensi all'art. 98 del CCNL del 16.11.2022	€ 8.200,00
> Risorse per l'incentivazione della produttività collegata a obiettivi di potenziamento della sicurezza urbana e stradale con risorse finanziate dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019	€ 5.000,00
> Indennità correlate a prestazione lavorativa svolta in servizi esterni di vigilanza ai sensi all'art. 100 del CCNL del 16.11.2022	€ 6.000,00
> Indennità per funzioni che comportano l'esercizio di compiti di responsabilità indicate all'art. 97 del CCNL 16.11.2022	€ 3.800,00

Lettera g): Fondo per incentivare compiti e funzioni correlate all'utilizzazione delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 - lett. c), e all'art. 70-ter del CCNL del 21/05/2018	
> Fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche previste dall'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023	€ 12.000,00
> fondo risorse nella misura massima del 5% del maggior gettito accertato e riscosso nell'anno precedente, relativi agli accertamenti dell'imposta IMU e TARI, di cui al comma 1091 dell'art. 1 della legge n. 145 del 30.12.2018;	€ 8.151,79
> Fondo delle risorse per contributi riconosciuti dall'ISTAT o da Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge	
Lettera h): Fondo per l'incentivazione della produttività destinato ai messi notificatori per il servizio di notifica, di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000	
Lettera k): Fondo risorse destinate all'attuazione dei piani welfare ai sensi dell'art. 82, comma 2, del CCNL del 16.11.2022.	
TOTALE FINANZIAMENTO RISORSE VARIABILI	€ 100.469,57

ART. 12

Criteria e modalità per l'utilizzo del fondo relativo alle "risorse decentrate variabili"

1. Turno:

Il turno può essere attuato in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero con durata pari o superiore a 10 ore e consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

Ai fini della corresponsione della relativa indennità, le prestazioni lavorative devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano.

L'indennità di turno ricomprende anche il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro ed è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

Elenco profili:

▷ Agenti di Polizia locale

Risorse necessarie Totale € 22.000,00

2. Reperibilità

Il servizio di reperibilità viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili nell'ottica di un efficiente servizio alla collettività, con riferimento ai seguenti servizi.

Elenco profili:		
Agente di Polizia Locale	n. 1 unità	tutti i giorni in orario non coperto dal servizio
Ufficiale di Stato Civile	n. 1 unità	Il sabato, la domenica e i festivi infrasettimanali per 12 ore al giorno

L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 24 del CCNL 21/05/2018, è:

- corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi individuati nel rispetto della disciplina concordata con il CCDI di parte normativa;
- quantificata in € 10,33 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,66) in caso di reperibilità cadente in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;

d) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato e per le ore di effettiva chiamata, che saranno remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo;

e) Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

Risorse necessarie Totale € 5.800,00

FPCGIL

3. Indennità per orario notturno, festivo e/o orario festivo/notturno

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, del CCNL 14/09/2000, al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del CCNL 14/09/2000, la prestazione lavorativa, anche in assenza di rotazione per turno, svolta in orario ordinario notturno e festivo dà diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

L'indennità è riconosciuta al personale che svolge parte della prestazione lavorativa con tale articolazione oraria.

Risorse necessarie Totale € 500,00

4. Indennità condizioni di lavoro

Si riconosce tale indennità al personale in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 31 del CCDI di parte normativa 2023/2025, come diseguito indicato:

Peso delle 3 casuali + indice dell'Ente	Misura delle Indennità
DA 1 A 3 PUNTI	2
DA 4 A 6 PUNTI	3
DA 7 A 9 PUNTI	4

Elenco profili:

- P Front office -Anagrafe/Stato Civile n. 2 unità
- P Front office -Tributi n. 2 unità
- P Servizi Notifiche n. 1 unità

Elenco profili per maneggio valori:

- P Servizi Anagrafe n. 2 unità
- P Servizio Economato n. 1 unità

Risorse necessarie Totale € 2.000,00

5. Particolari e specifiche Responsabilità

A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente le parti individuano nelle disposizioni di organizzazione del Dirigente l'atto di affidamento delle specifiche responsabilità al personale delle nuove Aree di cui all'art. 13 del CCNL del 16/11/2022 che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle Elevate Qualificazioni secondo la disciplina degli artt. 16 e seguenti del medesimo CCNL.

L'indennità di responsabilità viene attribuita ai dipendenti interessati dal Dirigente con atto formale motivato, da emanarsi di norma entro il mese di gennaio, dalla quale risulta il possesso dei requisiti determinati e le particolari responsabilità attribuite durante l'anno di riferimento.

Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL del 16/11/2022 viene attribuito al personale delle Aree, esclusivamente quando l'attività ricoperta, pur essendo ricompresa nella declaratoria di cui all'allegato A) del predetto CCNL, assume caratteristiche di complessità, responsabilità e autonomia particolare e specifica ovvero unica.

L'attribuzione della specifica indennità segue i criteri generali stabiliti per la valutazione delle specifiche responsabilità concordato con la sottoscrizione del CCDI di parte normativa 2023/2025.

In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il finanziamento delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Risorse necessarie Totale € 9.000,00

6. Indennità di servizio esterno di vigilanza

L'indennità di servizio esterno viene erogata al personale assegnato in via continuativa ai servizi di polizia stradale e di vigilanza in strada. L'indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi dello stesso.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

La misura di cui al comma precedente è definita sulla base di apposita valutazione dell'effettiva incidenza dei rischi e disagi connessi all'espletamento delle funzioni assegnate ed effettivamente svolte dal dipendente.

In prima applicazione la predetta indennità parte da un importo di € 3,00 al giorno. Il finanziamento complessivo viene determinato considerando la presenza in servizio di n. 5 unità su 300 giorni di servizio effettivo durante l'anno.

Si riconosce tale indennità al personale in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 38 del CCDI di parte normativa 2023/2025, come diseguito indicato:

Peso delle 3 casuali	Misura delle Indennità
DA 15 A 20 PUNTI	4
DA 12 A 15 PUNTI	3
DA 8 A 11 PUNTI	2
Risorse necessarie Totale	€ 6.000,00

7. Indennità per funzioni di responsabilità per la Polizia Municipale

A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente le parti individuano nelle disposizioni di organizzazione del Dirigente l'atto di affidamento delle specifiche responsabilità al personale dell'Area degli Istruttori e dell'Area dei Funzionari di cui all'art. 13 del CCNL del 16/11/2022 assegnati all'area di vigilanza che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle Elevate Qualificazioni secondo la disciplina degli artt. 16 e seguenti del medesimo CCNL.

L'indennità di responsabilità viene attribuita ai dipendenti interessati dal Dirigente con atto formale motivato, da emanarsi di norma entro il mese di gennaio, dalla quale risulta il possesso dei requisiti determinati e le particolari responsabilità attribuite durante l'anno di riferimento.

L'indennità di funzione è correlata alla categoria e al grado rivestito dal dipendente e dipende dal ruolo e dal peso delle responsabilità assegnate. I compensi sono determinati in relazione alla complessità e all'ampiezza dell'incarico, mediante la determinazione di appositi indicatori utili per l'attribuzione della indennità nell'ambito delle risorse a ciò destinate, come indicati nel CCDI di parte normativa.

In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il finanziamento delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Risorse necessarie Totale € 3.800,00

8. Produttività Individuale e organizzativa ex art. 80, comma 2 - lettera a) e b) del CCNL 16/11/2022.

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e al miglioramento dei servizi, di cui all'art. 80, comma 2 - lettera a) e b) - del CCNL del 16/11/2022, così come previsto dall'art. 40, comma 3bis, del D.lgs. n. 165/2001 assume parte rilevante rispetto al fondo disponibile, e, pertanto, ammonta ad

€ 16.078,78 e viene utilizzato nel rispetto della seguente disciplina:

- Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono destinate alla produttività individuale e/o di gruppo, correlata alla valutazione delle prestazioni dei singoli, delle strutture in cui operano e dell'intero ente e finalizzata a valorizzare la partecipazione, il contributo al miglioramento organizzativo e il conseguimento di livelli più elevati di efficienza ed efficacia.
- Per l'attuazione dell'istituto della produttività si rinvia al Sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti concordato tra le parti nella Delegazione trattante mediante confronto ex art. 5 del CCNL 16/11/2022 ed approvato con delibera di Giunta comunale n. 107 del 31.10.2024.
- La corresponsione degli incentivi avviene in base piani di attività anche pluriennali e altre iniziative proposte dai Responsabili di servizio, basati sugli strumenti programmatori dell'Ente, che per gli Enti locali è un chiaro riferimento al Piano degli Obiettivi, documenti nei quali vengono specificati gli obiettivi da raggiungere ed i programmi da attuare nell'anno definiti dagli organi di governo.
- Nel rispetto dei criteri fissati dal succitato regolamento recante il sistema permanente di valutazione, le risorse disponibili vengono assegnate ai vari settori in proporzione al numero dei dipendenti assegnati allo stesso ed alle rispettive Aree di inquadramento, secondo i criteri inseriti nel sistema di valutazione vigente nell'Ente.

e) La corresponsione degli incentivi è legata alla valutazione individuale, effettuata sulla base del sistema di valutazione definito nell'Ente. Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun settore, il Responsabile del Settore, utilizzando le schede di valutazione, provvederà a valutare il personale dipendente appartenente al proprio settore;

f) L'erogazione degli incentivi è subordinata alla verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi ed il collegamento con miglioramenti apprezzabili rispetto agli esiti delle attività ordinariamente svolte. Il Nucleo di valutazione certificherà al termine dell'esercizio in corso il grado di realizzazione complessivo degli obiettivi;

h) Si concorda che, a conclusione del procedimento di valutazione, ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, per un numero complessivo non superiore al 40%, è attribuita una maggiorazione del premio individuale in misura pari al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale sulla base del procedimento valutativo

i) In caso di valutazione negativa e avuto riguardo alle garanzie di riesame contenute nel sistema di valutazione, i dipendenti interessati non hanno diritto ad alcuna attribuzione di compensi. Ogni dipendente può attivare una richiesta di riesame della valutazione con le modalità e tempi stabiliti nel sistema permanente di valutazione.

9. Produttività e miglioramento dei servizi secondo la disciplina prevista dall'art. 56-ter, del CCNL 21/05/2018

L'Associazione Gusta Minori Corporation, che organizza tutte le manifestazioni e gli eventi correlati al Gusta Minori anno 2025, formulava una specifica richiesta tesa ad ottenere il supporto degli agenti di Polizia Municipale, anche nelle ore notturne e al di fuori dell'orario di servizio, per garantire la limitazione o modifica della regolamentazione del traffico veicolare nel centro abitato, al fine di consentire il corretto svolgimento delle varie manifestazioni.

La società Buddy Film s.r.l. ha presentato una specifica richiesta tesa ad ottenere il supporto degli agenti di Polizia Municipale per le riprese dello spot pubblicitario dedicato alla nuova Fiat 500 al di fuori dell'orario di servizio, per garantire la limitazione e il controllo della viabilità e della sicurezza urbana nel centro abitato, al fine di consentire il corretto svolgimento delle riprese.

Atteso che le funzioni da svolgere sono organizzate da soggetti privati con scopo di lucro, ne discende che tale fattispecie rientra, per caratteristiche organizzative e per esigenze di prestazione di servizi, tra quelli non essenziali resi dalla polizia Locale ai terzi, così come individuati nella disciplina introdotta dall'art. 56 -ter del CCNL del 21/05/2018;

Con determinazione dirigenziale del responsabile del Corpo di Polizia Municipale sono state determinate le somme che saranno corrisposte al solo personale assegnato alle prestazioni per i servizi richiesti.

Per quanto precede, il fondo delle risorse decentrate è stato incrementato con una somma pari a **€ 1.939,00** scaturenti dai contributi versati al Comune per il servizio reso dalla Polizia Locale.


Le somme introitate sono destinate ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività e saranno corrisposte al solo personale che ha reso le prestazioni per i servizi richiesti.

10. Produttività e miglioramento dei servizi secondo la disciplina prevista all'art. 79, comma 2 - lettera c), del CCNL 16/11/2022

Con delibera di Giunta comunale n. 8 del 06/02/2025 ad oggetto: "Determinazione della destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della Strada ex art. 208. Esercizio finanziario 2025", l'Amministrazione comunale ha previsto di destinare una quota, non superiore ad un quarto delle risorse correlate ai proventi delle sanzioni per violazioni previste dall'art. 208 - Codice della strada, determinata in un importo di **€ 8.200,00**, per il potenziamento al controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai sensi dell'art. 98 del CCNL del 16/11/2022.

In attuazione della disciplina contenuta nell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, il fondo delle risorse decentrate destinate al potenziamento della sicurezza stradale e al controllo della viabilità sul territorio comunale viene integrato con un importo pari ad **€ 5.000,00**, in considerazione dell'incremento del personale rispetto all'organico registrato alla data del 31/12/2018, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale assegnato al Corpo Associato di Polizia Municipale.

Le risorse finalizzate al finanziamento dei predetti piani di lavoro sono rese disponibili solo a consuntivo e sono erogate al personale in funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa ai quali l'incremento è stato correlato.



10. Produttività individuale ex art. 67, comma 3 – lettera c) – del CCNL del 21/05/2018.

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, di cui all'art. 67, comma 3 – lettera c) – del CCNL del 21.05.2018, viene utilizzato nel rispetto della disciplina di seguito descritta.

Le predette risorse sono finalizzate, secondo specifiche disposizioni di legge, all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale e vengono erogate esclusivamente ai rispettivi dipendenti.

Le risorse destinate alla produttività sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia e di qualità dei servizi, pertanto deve essere individuato il personale in possesso delle specifiche professionalità richieste per le particolari attività assegnate ai servizi interessati e che contribuiscono effettivamente all'incremento di risorse finanziarie nel fondo delle risorse decentrate.

Per tali finalità, sono state inserite nel fondo per l'anno 2025 le risorse così distinte:

A. gli incentivi per le "funzioni tecniche" di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, da erogare ai dipendenti interessati con le modalità ed i criteri definiti con l'accordo stralcio al C.D.I. sottoscritto in Delegazione trattante e sulla base di apposito regolamento comunale, adottato dall'Amministrazione Comunale con delibera di Giunta comunale, per i quali

viene prevista una quota di **€ 12.000,00**

B. Le risorse pari ad **€ 8.151,79** sono utilizzate per l'erogazione dei compensi al personale dell'Ufficio Tributi con finanziamento delle risorse nella misura massima del 5% del maggior gettito accertato e riscosso nell'anno precedente, relativi agli accertamenti dell'imposta IMU e TARI, di cui al comma 1091 dell'art. 1 della legge n. 145 del 30.12.2018.

In merito al punto precedente, si concorda che, per quanto attiene alla correlazione tra i compensi professionali corrisposti al personale titolare di posizione organizzativa e la retribuzione di risultato dovuta allo stesso, la retribuzione di risultato è ridotta in base agli emolumenti percepiti nell'anno di riferimento, nella misura stabilita in sede di contrattazione decentrata integrativa.

ART. 13

Disposizione finale

1. Le disposizioni contenute nel presente contratto integrativo conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti e al CCDI di parte normativa sottoscritto il 07/12/2023.

FPCOLL

[Handwritten signature]
Seonfice

[Handwritten signature]
Suoco

[Handwritten signature]
ep

[Handwritten signature]
Pala
Cipri

CISL Fp dell

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]